

Carri 1/14/12



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Oristano
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Oristano
designato per la trattazione degli affari urgenti nel periodo feriale

letti gli atti del proc. n. **779/2012** Ruolo Generale Speciale

osserva

Con ricorso ex art. 700 CPC e contestuale ricorso per il giudizio di merito depositato in data 30 luglio 2012, i seguenti ricorrenti:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

rappresentati, difesi e domiciliati come indicato nel ricorso, esponevano di appartenere ai ruoli del personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di essere attualmente in servizio, e di avere maturato la legittima aspettativa di essere collocati a riposo dal 1° settembre 2012, in base alla normativa vigente nel settore scolastico, per maturazione, al 31 agosto 2012, dei requisiti di età e di contribuzione previsti ai fini del trattamento di quiescenza, e in particolare:

- a) : anni di servizio
40 mesi 0 giorni 17;
- b) : anni di servizio 34
mesi 11 giorni 1

IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni

- c) : anni di servizio 38 mesi
4 giorni 27;
- d) : anni di
servizio 37 mesi 1 giorno 8;
- e) : anni di servizio 37
mesi 11 giorni 9;
- f) : anni di servizio
37 mesi 8 giorni 23.

Esponevano che a seguito dell'entrata in vigore della riforma introdotta dall'art. 24 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, rideterminante i limiti di età e di contribuzione necessari per il collocamento in quiescenza, erano stati emanati il decreto ministeriale n. 22 del 12 marzo 2012 e la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale scolastico n° 23 del 12 marzo 2012, i quali avevano previsto l'applicazione dei nuovi limiti di età e di contribuzione (anche) al personale scolastico in servizio che non aveva maturato i requisiti per il collocamento a riposo, sulla base della normativa previgente, al 31 dicembre 2011.

Esponevano che la citata circolare n° 23 del 12 marzo 2012 richiamava la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012 al fine di sostenere che i previgenti limiti di età e di contribuzione trovassero applicazione, anche per il personale scolastico, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Affermavano che in base alla normativa vigente, e in particolare all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, il collocamento a riposo del personale scolastico decorreva tuttavia dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data presentazione della domanda amministrativa di collocamento a riposo.

Lamentavano che per effetto della citata circolare veniva pregiudicato il loro diritto al collocamento in quiescenza con i requisiti di età e di contribuzione previsti dalla normativa previgente (60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 di età e 35 di contribuzione, ovvero 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età), subendo l'applicazione delle nuove e più gravose disposizioni, e chiedevano in via di urgenza, ai sensi dell'articolo 700 CPC, con provvedimento emesso *inaudita altera parte* (o, in subordine, a seguito di comparizione delle parti), di:

- *disapplicare, siccome illegittima, l'efficacia della circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012 emanata dal resistente M.I.U.R unitamente agli atti*

presupposti, consequenziali e comunque connessi, emanati dalla Amministrazione resistente nella parte in cui, relativamente al comparto scuola, fissano al 31.12.2011 la data ultima di maturazione dei requisiti necessari per il collocamento in quiescenza secondo la normativa vigente prima del D.L. 201/2011, convertito con modifiche nella Legge n.214/2011 e s.m.i.

- *conseguentemente, emettere un provvedimento che, in via cautelare ed urgente, ordini a carico di parte convenuta di dare esecuzione agli obblighi imposti dalle succitate norme primarie e secondarie invocate in parte motiva ciò anche mediante formale emanazione di singoli provvedimenti a favore dei ricorrenti volti alla fissazione della data ultima di maturazione dei requisiti necessari per il collocamento in quiescenza al termine dell'anno scolastico 2011/2012 (31.08.2012), con decorrenza trattamento 1° settembre 2012, sulla scorta della normativa vigente prima del D.L. 201/2011, convertito con modifiche nella Legge n.214/2011 e s.m.i, e contestualmente procedere ad assegnare nuovi termini e relative modalità per la presentazione delle domande di pensionamento da parte dei ricorrenti in tempo utile per la decorrenza trattamento 1° settembre 2012;*
- *con provvedimento che, in ogni caso, in via temporanea tenga luogo dei diritti dei ricorrenti di essere collocati in quiescenza alla data del 01/09/2012.*
- *emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*

nei confronti dei resistenti **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA**, in persona del Ministro in carica, e **dell'UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLA SARDEGNA**, in persona del Direttore Generale in carica.

Indicavano il *fumus boni juris* dell'invocata tutela cautelare nell'illegittimità dei citati provvedimenti amministrativi, viziati da eccesso di potere, e degli atti conseguenti adottati dall'amministrazione sulla base di essi, che avevano sacrificato posizioni di diritto quesito senza tenere conto della specifica normativa vigente nel settore scolastico.

Quanto al *periculum in mora*, i ricorrenti lamentavano il pregiudizio del mancato collocamento a riposo entro i termini e con i requisiti contributivi e anagrafici previsti all'epoca della maturazione del diritto.

IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni

Ciò premesso, ritiene il Giudice del lavoro che il ricorso cautelare debba essere accolto nelle forme previste dall'articolo 669 *sexies*, comma 2°, CPC, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, il ricorso appare assistito da *fumus boni juris*, apparendo, allo stato degli atti, probabile la fondatezza della pretesa azionata dai ricorrenti

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, prevede quanto segue:

01. I collocamenti a riposo per limiti di età del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono **dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo** alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione (1).

1. I collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono **dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata.**

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni.

3. La domanda di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio si intende accolta alla scadenza del termine di cui al comma 2. Alla stessa data s'intende accolta la domanda di dimissioni, salvo che nei trenta giorni successivi essa non sia rifiutata o ritardata dall'amministrazione in quanto è in corso un procedimento disciplinare. Nel caso in cui l'accoglimento delle dimissioni sia ritardato, le stesse sono da intendere accolte dalla data di emanazione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'articolo 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché alle domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto il predetto trattenimento.

5. L'amministrazione è tenuta a verificare, entro apposita data che è fissata dal decreto di cui al comma 2, l'avvenuta maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. Qualora il personale dimissionario non abbia maturato tale diritto, l'amministrazione glielo comunica entro il predetto termine al fine di consentirgli di chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni. Trascorso tale termine la domanda non può essere ritirata. L'amministrazione è esonerata dal predetto adempimento qualora l'interessato abbia manifestato, nella domanda di dimissioni, la volontà di interrompere comunque il rapporto di impiego indipendentemente dall'aver maturato o meno il diritto al trattamento di quiescenza.

(1) *Comma così modificato dall'art. 1, d.p.r. 11 gennaio 2001, n. 101.*

La norma, come correttamente sostenuto dai ricorrenti, recepisce la specificità del sistema scolastico, caratterizzato dall'esigenza di garantire la continuità dell'attività didattica nel corso dell'anno scolastico o accademico, e a tal fine delimita imperativamente il termine per il collocamento a riposo del personale, conservando in servizio i lavoratori maturanti i requisiti pensionistici nel corso dell'anno scolastico sino alla conclusione del medesimo; tale disposizione risulta tuttora in vigore, e non ha subito modifiche ad opera della normativa pensionistica successivamente intervenuta.


L'articolo 24, comma 3°, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge dicembre 2011 n. 214, prevede che *il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.*

Orbene, poiché ai sensi del citato articolo 1 del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, tuttora vigente, la decorrenza del trattamento pensionistico è per legge differita all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello nel quale la domanda è stata presentata, ritiene questo Giudice che il decreto ministeriale n. 22 del 12 marzo 2012 e la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale scolastico n° 23 del 12 marzo 2012, appaiano viziati da eccesso di potere (*sub specie* di illogicità e ingiustizia manifesta), se non da vera e propria violazione di legge, nello stabilire l'applicabilità della normativa introdotta dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge dicembre 2011 n. 214, al personale in servizio nel 2012, senza tenere conto della specificità del settore scolastico prevista dalla citata disposizione normativa.

I provvedimenti amministrativi contestati dai ricorrenti discriminano infatti irrazionalmente il personale del settore scolastico, per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è differita per legge rispetto all'epoca della presentazione della domanda, o della maturazione dei requisiti pensionistici, rispetto al restante personale pubblico, per il quale tale limitazione non è invece prevista.

Va inoltre sottolineato che del tutto erroneamente la circolare n° 23 del 12 marzo 2012 richiama la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012 per giustificare l'applicabilità della nuova normativa anche al personale scolastico in servizio nel 2012: in realtà detta circolare prevede espressamente, al paragrafo 6, *la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all'inizio dell'anno scolastico per le esigenze del servizio*, e non pare pertanto giustificare la soluzione interpretativa proposta dalla circolare n. 23/2012.

La richiamata disposizione della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, invero, sottolinea ulteriormente le specificità della disciplina pensionistica del personale del settore scuola, ribadendo la permanenza in vigore della normativa speciale ad esso dedicata, per cui il richiamo alla stessa operato dalla circolare n° 23 del 12 marzo 2012, per sostenere l'applicabilità della normativa previgente soltanto al personale del settore scolastico maturante i requisiti di

IL GIUDICE
Dott.  Salvatore Carboni

contribuzione e anagrafici entro il 30 dicembre 2011, appare errato e non condivisibile.

Poiché i ricorrenti, pur avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il trattamento pensionistico (come risulta dalla documentazione versata in atti), non possono, **per legge**, essere collocati a riposo prima del 1° settembre 2012, risultano, per effetto dei citati provvedimenti, esposti al pregiudizio dell'applicazione della deteriore normativa introdotta dall'articolo 24, comma 3°, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge dicembre 2011 n. 214, che ha innalzato in misura significativa i requisiti di età e di contribuzione.

Giova infatti chiarire che in base alla normativa previgente (art. 1, comma 6°, lett. C) della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247) i ricorrenti, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, hanno maturato i requisiti al trattamento pensionistico (65 anni di età per gli uomini e 61 per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione, per la pensione di vecchiaia, e 40 anni contribuzione, a prescindere dall'età, per la pensione anticipata); che invece non maturerebbero in base ai più onerosi requisiti richiesti dalla nuova normativa (66 anni di età e 20 anni di contribuzione per uomini e donne per la pensione di vecchiaia, 41 anni e un mese di anzianità contributiva per le donne, e 42 anni e un mese per gli uomini, come previsto dall'articolo 24, comma 3°, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge dicembre 2011 n. 214).

Si determina pertanto una illegittima disparità di trattamento tra i dipendenti del settore scolastico, per via delle peculiari modalità temporali del loro collocamento a riposo, rispetto agli altri dipendenti pubblici che non soffrono di tale limitazione.

Ritiene questo Giudice del lavoro che il decreto ministeriale e la circolare citati appaiano, per questi motivi, illegittimi per eccesso di potere, e debbano essere, in sede cautelare e salvo l'esito del giudizio di merito (oltre che, ovviamente, l'esito della fase in contraddittorio prevista dall'articolo 669 *sexies*, comma 2°, CPC), provvisoriamente disapplicati, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con dichiarazione del diritto dei ricorrenti ad essere collocati a riposo al 1° settembre 2012, secondo la normativa anteriore al Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, a seguito della presentazione della relativa domanda amministrativa.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, lo stesso discende con ogni evidenza dalle considerazioni sopra svolte: è del tutto evidente che nel tempo

occorrente per azionare nelle forme ordinarie il diritto dei ricorrenti ad essere collocati in pensione secondo la normativa previgente, gli stessi non potrebbero essere collocati a riposo dal 1° settembre 2012, subendo il pregiudizio della prosecuzione dell'attività lavorativa nonostante l'avvenuta maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Per quanto concerne, infine, l'adozione del presente provvedimento nelle forme prescritte dall'articolo 669 *sexies*, comma 2°, CPC, ritiene il Giudice del lavoro che il tempo occorrente per la convocazione degli enti resistenti potrebbe pregiudicare la corretta attuazione del provvedimento cautelare concesso, stante l'imminenza del termine per il collocamento a riposo dei ricorrenti, necessitante peraltro di adempimenti amministrativi verosimilmente non brevi, nonché il fisiologico rallentamento dell'attività dell'ufficio giudiziario durante il mese di agosto.

Pertanto, in accoglimento del ricorso d'urgenza proposto dagli epigrafati ricorrenti, il Giudice del Lavoro dispone la provvisoria disapplicazione del decreto ministeriale n. 22 del 12 marzo 2012 e della circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale scolastico n° 23 del 12 marzo 2012, nella parte in cui estendono al personale scolastico il termine del 31 dicembre 2011 per l'applicazione della normativa pensionistica previgente il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge dicembre 2011 n. 214, nonché degli atti amministrativi consequenziali emanati dall'amministrazione in forza dei citati provvedimenti, e per l'effetto dichiara che i ricorrenti hanno provvisoriamente diritto, previa presentazione della relativa domanda amministrativa, al collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 2012, in base ai requisiti contributivi e anagrafici previsti dall'art. 1, comma 6°, lett. C) della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Quanto al termine della presentazione delle domande amministrative (non potendo ovviamente trovare applicazione nel caso di specie il termine del 30 marzo 2012 previsto dal decreto ministeriale n. 22 del 12 marzo 2012), appare opportuno demandarne la determinazione all'esito del giudizio cautelare di conferma, modifica o revoca del presente decreto.

Ai ricorrenti vengono assegnati i termini indicati in dispositivo per l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei resistenti MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro in carica, e dell'UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLA

IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni

SARDEGNA, in persona del Direttore Generale in carica, ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare concesso, ai sensi dell'articolo 669 *sexies*, comma 2°, CPC.

Per quanto riguarda invece la fissazione dell'udienza di trattazione del merito della causa, si ritiene opportuno che per ragioni organizzative e di buon funzionamento dell'ufficio venga stabilita dal Giudice allo stato tabellamente designato per la trattazione delle controversie di lavoro, Dott.ssa MADDALENA DELLA CASA, a cui si dispone la trasmissione del fascicolo dopo la definizione della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro

Visto l'art. 669 *octies* CPC:

- accoglie il ricorso, e per l'effetto dispone la provvisoria disapplicazione del decreto ministeriale n. 22 del 12 marzo 2012 e della circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale scolastico n° 23 del 12 marzo 2012, nella parte in cui estendono al personale scolastico il termine del 31 dicembre 2011 per l'applicazione della normativa pensionistica previgente il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge dicembre 2011 n. 214, nonché degli atti amministrativi consequenziali emanati dall'amministrazione in forza dei citati provvedimenti;
- per l'effetto dichiara che i ricorrenti hanno provvisoriamente diritto al collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 2012, previa presentazione di domanda amministrativa, in base ai requisiti contributivi e anagrafici previsti dall'art. 1, comma 6°, lett. C) della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l'art. 669 *sexies*, comma 2°, CPC:

- assegna ai ricorrenti il termine perentorio di giorni otto per la notificazione agli enti resistenti MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro in carica, e dell'UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLA SARDEGNA, in persona del Direttore Generale in carica, e fissa per la conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare concesso l'udienza di **lunedì 27 agosto 2012, ore 10:00**, davanti al Giudice tabellamente designato per la trattazione degli affari civili urgenti nel periodo feriale, **Dott. Riccardo Ariu**.

- Dispone la trasmissione del fascicolo, all'esito della definizione del giudizio cautelare, al Giudice tabellarmente designato per la trattazione delle controversie di lavoro dell'intestato Tribunale, Dott.ssa MADDALENA DELLA CASA, della fissazione dell'udienza per la trattazione del merito.

Si comunichi.

Oristano, addì 01.08.2012 ore 19:28

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI
IL CANCELLIERE



IL GIUDICE
dott. Salvatore Carboni